

DIRITTO BANCARIO

Novità in tema di anatocismo bancario

di **Fabio Fiorucci**

La Banca d'Italia in data 25.8.2015 ha messo in pubblica consultazione (fino al 23.10.2015) la proposta che ha in tema di formulare al C.I.R. (presso la pubblicazione n. 120, 1° fascicolo, testo unico) la proposta di un sintetico panorama della nuova disciplina.

- - Gli interessi maturati non possono produrre interessi;
- - Le nuove disposizioni si applicano “a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”;
- - Non si applicano, invece, agli interessi di mora;
- - E' stabilito che l'imputazione dei pagamenti sia regolata in conformità dell'art. 1194 C.C.

Relativamente, in particolare, all'apertura di credito in conto corrente (art. 4 proposta di riforma)

- - Gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno;
- - Il conteggio degli interessi si effettua il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano);
- - Gli interessi maturati devono essere contabilizzati (su base almeno annuale) separatamente maturati da capitale, in modo che non ne sia condizionato il calcolo degli interessi dovuti sul capitale;
- - Gli interessi sia attivi che passivi diventano esigibili con il decorso di 60 giorni dal tub (il contratto può prevedere termini diversi favorevoli al cliente);
- - Decorso il termine di 60 giorni (ovvero superata eventualmente la scadenza di cui il cliente) la somma addebitata e considerata come capitale (sulla quale si producono gli interessi);
- - Anche in caso di chiusura del conto deve essere mantenuta la distinzione tra quanto dovuto a titolo di capitale (debito fruttifero) e di interessi (debito infruttifero).

L'adeguamento dei contratti in corso deve avvenire entro il 31.12.2015 anche facendo ricorso al prelievo di conto, e adeguamento alla nuova disciplina costruttiva e giustificativa.

- ARGOMENTI CORRELATI CHE POTREBBERO INTERESSARTI -

[La rinascita delle inibitorie collettive a tutela dei consumatori e il presunto divieto del c.d. "anatocismo bancario"](#)